

DISCIPLINARE DI VENDITA

BENI IMMOBILI < 400 K

PATRIMONIO IMMOBILIARE EX IGED, EX EFIM, EX SIR E DI ALTRE SOCIETA' ed ENTI IN LIQUIDAZIONE

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. TIPOLOGIA.....	4
1.1. Procedura mediante presentazione di Offerta economica.....	4
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	5
2.1. Redazione dell’Offerta	5
2.2. Contenuto del plico contenente l’Offerta	5
2.3. Consegna dell’Offerta	6
2.4. Irrevocabilità delle Offerte	8
3. CAUZIONI	8
3.1. Cauzione per l’Offerta	8
3.2. Costituzione dell’ulteriore cauzione da parte dell’aggiudicatario ed effetti dell’eventuale inadempimento	8
3.3. Restituzione delle cauzioni.....	9
4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE VINCOLANTI	9
4.1. Apertura delle offerte e redazione del verbale	9
4.2. Aggiudicazione.....	10
4.3. Offerte residuali	11
5. FACOLTÀ E RISERVE A FAVORE DELL’ALIENANTE	11
5.1. Immobili suscettibili di valutazione dei Beni Culturali.....	11
6. STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.....	12
7. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO	14
8. ONORARI E SPESE	14
9. ALLEGATI.....	14

PREMESSA

Fintecna S.p.A., con sede in Roma, Via Alessandria, n. 220, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05990230012, P.IVA 04507161000, REA 773682, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Socio Unico) (l'“Alienante”)

intende alienare

mediante Invito pubblico ad offrire, come di seguito definito, le Unità immobiliari di cui agli allegati ivi richiamati.

L'Invito Pubblico ad offrire non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 codice civile, né costituisce promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 codice civile., né costituisce sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e, pertanto, non comporta obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali Offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso, compreso il pagamento di mediazioni e consulenze.

La partecipazione alla procedura di vendita consiste nella presentazione di una Offerta vincolante secondo la procedura di seguito riportata.

Gli Immobili saranno alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, ivi compresa la relativa situazione edilizia e urbanistica.

Definizioni

Alienante: Fintecna S.p.A., con sede in Roma, Via Alessandria, n. 220, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05990230012, P.IVA 04507161000, REA 773682, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Socio Unico), anche in qualità di trasferitaria del Patrimonio Separato c.d. ex EFIM ai sensi dell'art. 1, commi da 488 a 496 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; del Patrimonio Separato c.d. ex IGED ai sensi dell'art. art. 41, comma 16 *ter*, del d.l. 30.12.2009, n. 14; del Patrimonio Separato c.d. ex SIR e in qualità di Liquidatore del Consorzio Bancario SIR S.p.A. in liquidazione ai sensi dell'art. 6, commi da 16 a 18, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; in qualità di Liquidatore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po ai sensi dell'art. 41, comma 16 *octies* del d.l. 30.12.2009, n. 14 e di società o enti anche non partecipati o non individuati specificamente da una norma speciale, secondo le indicazioni di volta in volta riportate nell'Invito ad offrire.

Documentazione Immobiliare: sono tutti i documenti inerenti ciascun Immobile per cui si intende presentare l'Offerta (es. amministrativi, tecnici, catastali, urbanistici, locativi, planimetrie, contratto di compravendita, ecc.) disponibili consultando il sito internet dell'Alienante.

Disciplinare di Vendita: è il presente documento che disciplina l'intero procedimento di alienazione delle Unità Immobiliari avviato mediante Invito pubblico ad offrire.

Invito pubblico ad offrire o Invito ad offrire: è l'annuncio pubblicato sul sito internet dell'Alienante (https://www.cdp.it/sitointernet/it/fintecna_avvisi.page) e su portali specializzati, e/o del Broker incaricato, e/o su altri canali divulgativi, e/o per estratto sui quotidiani a tiratura nazionale e/o locale, contenente la descrizione degli Immobili posti in vendita con le relative modalità di vendita, il Prezzo Base e le relative date d'espletamento della procedura di vendita.

Offerta: è l'offerta economica segreta e cartacea, di importo almeno pari al Prezzo Base, vincolante per l'Offerente, da presentarsi secondo il modello standard di cui all'**Allegato 1**.

Offerente: è il concorrente, persona fisica o giuridica, che consegna la propria Offerta.

Prezzo Base: è il prezzo minimo di vendita di ogni Immobile, indicato nell'Invito ad offrire.

Unità Immobiliari o Immobile/Immobili: immobili indicati nell'Invito pubblico ad offrire.

1. TIPOLOGIA

1.1. PROCEDURA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

La procedura di vendita ha avvio mediante pubblicazione dell'Invito pubblico ad offrire e consiste nella presentazione all'Alienante e di Offerte vincolanti segrete cartacee, di importo almeno pari al Prezzo Base. Si provvederà all'aggiudicazione dell'Immobile a favore del soggetto che avrà presentato la valida Offerta di valore più elevato, non eguagliata da altra valida Offerta.

Nel caso in cui risulteranno presentate più Offerte valide di pari importo, collocate *ex-aequo* al primo posto in graduatoria, l'Alienante comunicherà agli Offerenti l'invito a presentare un'ulteriore Offerta in aumento. In caso di ulteriore parità si procederà come sopra ad oltranza.

La vendita sarà decretata deserta se non risulterà presentata alcuna valida Offerta.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.1. REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta, a pena di esclusione, deve essere redatta esclusivamente in formato cartaceo, datata e firmata secondo il modello di cui all'**Allegato 1** e dovrà essere contenuta in un plico che dovrà:

- essere chiuso su entrambi i lembi in maniera idonea ad assicurarne l'integrità e dovrà essere controfirmato dall'Offerente su almeno uno dei lembi di chiusura della busta; e
- recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: **"Offerta vincolante per l'acquisto dell'Immobile XXXXX [indicazione dell'Immobile per il quale si intende presentare l'Offerta] di proprietà di XXXXX NON APRIRE.**

A pena di esclusione, non è consentita la presentazione:

- a) di più Offerte riferite al medesimo Immobile da parte di uno stesso soggetto e/o, in caso di persone giuridiche, da parte di società tra loro controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile; e
- b) la presentazione di Offerte per persona da nominare, salvo il caso di società controllate dall'Offerente.

2.2. CONTENUTO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste chiuse recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, A "Documenti", B "Offerta Vincolante per l'Immobile [Indicazione dell'immobile per il quale si intende presentare l'Offerta]". Entrambe le buste dovranno essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.

In particolare, nella busta A dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- a) documenti da inserire se l'Offerta è presentata da:
 - persone fisiche offerenti o designate a rappresentare il soggetto Offerente:
 - la copia di un valido documento di riconoscimento sottoscritto dall'Offerente;
 - la dichiarazione/ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa alla situazione giuridica dell'Offerente redatta conformemente al modello standard di cui all'**Allegato 1a** che dovrà essere debitamente sottoscritto;
 - procuratore del soggetto Offerente:

- la procura in originale o copia conforme autenticata con traduzione giurata se redatta, in tutto o in parte, in lingua straniera e in regola con la legalizzazione;
 - la copia di un valido documento di riconoscimento sottoscritto dal procuratore.
- persone giuridiche:
- la dichiarazione/ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio dei poteri di firma del legale rappresentante del soggetto Offerente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa alla situazione giuridica dell’Offerente redatta conformemente al modello di cui all’**Allegato 1b** e **Allegato 1c**, che dovrà essere debitamente sottoscritto;
 - valido certificato di iscrizione al competente pubblico Registro che non dovrà essere di data anteriore a 10 (dieci) giorni rispetto all’invio dell’Offerta.
- b) Consenso al trattamento dei dati personali (**Allegato 2**);
- c) Modulo di Identificazione controparte debitamente compilato e firmato (**Allegato 3 o 3°/ persona fisica o giuridica**);
- d) Dichiarazione conflitti controparte debitamente compilata e firmata (**Allegato 4**).

Nella busta B dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- a) l’Offerta compilata, datata e firmata secondo il modello standard di cui all’ **Allegato 1**;
- b) la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione secondo le modalità precisate al successivo punto 3.1; e
- c) certificazione bancaria contenente l’indicazione dell’IBAN dell’offerente sul quale dovrà essere restituita la cauzione in caso di mancata aggiudicazione.

Le Offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra specificate saranno ritenute nulle e pertanto escluse.

2.3. CONSEGNA DELL’ OFFERTA

Le Offerte dovranno essere consegnate all’Alienante, a mezzo raccomandata A/R o corriere all’indirizzo Via Alessandria n. 220, 00198 Roma, perentoriamente e a pena di esclusione entro il termine indicato nell’Invito ad offrire.

Non verranno accettate, prese in considerazione e saranno considerate come non consegnate, le Offerte pervenute oltre il termine indicato, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell’Offerente e anche se spedite prima del termine indicato. Ai fini della prova faranno fede esclusivamente il timbro

della data di ricevuta e l'orario posto al momento della consegna.

Sono escluse Offerte successive all'aggiudicazione anche se formulate nei termini e con le modalità previsti nell'art. 584 codice di procedura civile.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Alienante ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato nell'Invito ad offrire. Saranno escluse le Offerte prive anche solo di uno dei seguenti elementi: (i) l'indicazione del prezzo offerto, pari almeno al Prezzo Base; (ii) la cauzione secondo i termini e le modalità previste al successivo punto 3.1; e (iii) la sottoscrizione dell'Offerta da parte dell'Offerente. Non saranno considerate valide le Offerte presentate ad un valore più basso rispetto al Prezzo Base. Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato ovvero con riferimento ad offerte presentate per altri immobili. Gli Offerenti potranno essere invitati, se necessario, a completare la documentazione prodotta e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, esclusi in ogni caso l'indicazione del prezzo offerto e la regolarità della cauzione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta; ove l'Offerente non provveda a fornire i chiarimenti o le integrazioni richiesti entro detto termine, nelle modalità che saranno indicate nella stessa richiesta, la sua Offerta non verrà presa in considerazione.

In ogni caso, l'irregolarità e/o l'incompletezza della documentazione prodotta è sanabile solo laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'Offerta.

Non saranno, altresì prese in considerazioni le Offerte pervenute da soggetti che, dalle verifiche effettuate dall'Alienante, risultino inseriti nelle *black list* comunitarie o internazionali di soggetti sospettati di collegamenti con il terrorismo e/o colpiti da sanzioni che prevedono l'obbligo di congelamento dei fondi e delle risorse economiche (c.d. liste di soggetti designati o *Special Designed Nationals – SDN List*) ufficialmente diramate da Autorità nazionali e internazionali (UE, OFAC, ONU, ecc.).

2.4. IRREVOCABILITÀ DELLE OFFERTE

Le Offerte si riterranno in ogni caso vincolanti ed irrevocabili per l'Offerente, per un periodo di tempo non inferiore a 90 (novanta) giorni successivi alla data fissata nell'Invito ad offrire quale termine per la presentazione delle Offerte medesime. L'Offerta alla quale avrà fatto seguito l'aggiudicazione si riterrà vincolante ed irrevocabile per l'aggiudicatario fino al termine essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 180 (centottanta) giorni successivi alla data di aggiudicazione.

La sottoscrizione dell'Offerta implica espressa accettazione della situazione edilizia ed urbanistica in essere in relazione all'Immobile per cui viene presentata l'Offerta ed esplicita assunzione di tutti gli eventuali oneri, rischi e costi derivanti da condoni eventualmente già richiesti, nonché di quanto previsto al successivo punto 5.1. Grava infatti su ciascun Offerente l'onere di effettuare il sopralluogo presso l'Immobile con le modalità indicate nell'Invito ad offrire e di prendere preventiva visione di tutta la Documentazione Immobiliare.

3. CAUZIONI

3.1 CAUZIONE PER L'OFFERTA

Gli Offerenti, a pena di esclusione, dovranno costituire a garanzia dell'Offerta a favore dell'Alienante una cauzione per un importo pari al 5% del Prezzo Base mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dall'Alienante nell'Invito ad offrire.

3.2. COSTITUZIONE DELL'ULTERIORE CAUZIONE DA PARTE

DELL'AGGIUDICATARIO ED EFFETTI DELL'EVENTUALE INADEMPIMENTO

L'aggiudicatario definitivo, entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, dovrà costituire a favore dell'Alienante, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di incameramento della cauzione prestata, un'ulteriore cauzione di importo pari al 5% del prezzo di aggiudicazione di ciascun Immobile di cui sia risultato aggiudicatario, oltre alla cauzione già costituita ai sensi del punto 3.1. che precede.

L'ulteriore cauzione deve essere costituita, a pena di esclusione, sempre mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dall'Alienante nella lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario definitivo agli obblighi sopra previsti, l'Alienante incamererà le cauzioni prestate e procederà ad aggiudicare il bene al soggetto eventualmente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva rispetto all'aggiudicatario, il tutto salvo il risarcimento del maggior danno. In tale ipotesi il nuovo aggiudicatario, entro il termine

essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in proprio favore, dovrà costituire, con gli stessi mezzi e modalità indicate al punto 3.1. e al presente punto 3.2., la cauzione prevista a carico dell'aggiudicatario dal Disciplinare di Vendita e dall'Invito ad offrire.

Il nuovo aggiudicatario dovrà, inoltre, far pervenire all'Alienante una comunicazione scritta con la quale si precisa che l'Offerta presentata si riterrà vincolante ed irrevocabile fino al 180°(centottantesimo) giorno dalla data di ricezione della comunicazione della nuova aggiudicazione.

In mancanza di quanto sopra il nuovo aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione del bene e l'Alienante, a suo insindacabile giudizio, potrà scegliere se indire una nuova procedura di vendita alle stesse condizioni della precedente oppure seguire la stessa procedura di aggiudicazione di cui sopra anche con i soggetti eventualmente collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.

3.3. RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI

A seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'Alienante provvederà a restituire le cauzioni ai non aggiudicatari, esclusivamente sul conto corrente il cui IBAN è indicato nell'Offerta.

Le cauzioni verranno restituite agli aggiudicatari successivamente alla stipula del rogito di compravendita o saranno conteggiate in conto prezzo al momento della stipula di questo.

Le cauzioni verranno restituite o imputate nell'ammontare pari a quello corrisposto senza il riconoscimento di alcun interesse o altre somme pretese a qualsiasi titolo.

4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE VINCOLANTI

4.1 APERTURA DELLE OFFERTE E REDAZIONE DEL VERBALE

Una commissione appositamente costituita da rappresentanti dell'Alienante, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle Offerte, in seduta riservata, aprirà le Offerte pervenute e registrate e verificherà la completezza e la conformità di tutte le loro parti alle disposizioni del presente Disciplinare di Vendita.

La commissione redige il verbale della procedura di apertura delle Offerte vincolanti dando conto:

- a) del rispetto dei termini prescritti per la registrazione delle Offerte cartacee;
- b) dell'apertura delle Offerte e della conformità delle stesse alle prescrizioni del presente Disciplinare di Vendita;
- c) della presenza di Offerte valide e della graduatoria delle stesse;

d) della presentazione di Offerte collocate *ex aequo* al primo posto.

In caso di difformità degli importi indicati in lettere e in cifre sarà considerato prevalente l'importo maggiore.

Saranno escluse le Offerte che non avranno l'indicazione del prezzo offerto e che non riporteranno l'evidenza documentale del versamento della cauzione.

4.2. AGGIUDICAZIONE

L'Alienante provvederà:

- a) in caso di presentazione di un'unica Offerta valida, all'aggiudicazione dell'Immobile a favore dell'unico soggetto Offerente;
- b) in caso di presentazione di più Offerte valide, all'aggiudicazione dell'Immobile a favore del soggetto che risulterà avere presentato l'Offerta di valore più elevato in base alla graduatoria di cui al punto 4.1., lett. c), che precede;
- c) nel caso in cui risulteranno presentate più Offerte valide di pari importo collocate *ex aequo* al primo posto in graduatoria, l'Alienante comunicherà agli Offerenti l'invito a presentare un'ulteriore Offerta in aumento presso l'Alienante. In caso di ulteriore parità si procederà come sopra ad oltranza.

Per gli Immobili soggetti a diritto di prelazione da parte degli aventi diritto – diversi da quelli indicati al successivo punto 5.1 - l'aggiudicazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto da esercitarsi entro il termine previsto dalla legge dalla notifica dell'intervenuta aggiudicazione dell'Immobile. Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà a comunicare all'aggiudicatario provvisorio l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

4.3. OFFERTE RESIDUALI

Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna Offerta valida entro il termine indicato nell'Invito Pubblico ad Offrire e la vendita sia stata, quindi, decretata deserta, l'Invito ad Offrire indicherà la possibilità di presentare ulteriori Offerte Vincolanti e l'Immobile sarà aggiudicato a chi per primo avrà presentato un'Offerta valida. Nel caso di presentazione, nel medesimo giorno di calendario solare, di due o più offerte valide, si procederà all'aggiudicazione dell'Immobile a favore del soggetto che risulterà avere

presentato l'Offerta di valore più elevato. Nel caso di presentazione, nel medesimo giorno di calendario solare di più Offerte valide di pari importo, l'Alienante comunicherà agli Offerenti l'invito a presentare un'ulteriore Offerta in aumento. In caso di ulteriore parità si procederà come sopra ad oltranza.

Le Offerte dovranno essere presentate con le stesse modalità indicate al punto 2. che precede.

5. FACOLTÀ E RISERVE A FAVORE DELL'ALIENANTE

L'Alienante si riserva, comunque, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto, qualora si rendesse necessario o opportuno, la facoltà di modificare, sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura di vendita qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli Offerenti o l'aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, fermo restando, in caso di annullamento della procedura di vendita o dell'aggiudicazione, anche a seguito di esercizio del diritto di prelazione, l'obbligo alla restituzione in favore degli Offerenti o dell'aggiudicatario delle cauzioni versate di cui al punto 3. Gli Offerenti ovvero l'aggiudicatario non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Alienante per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione dell'Offerta.

5.1. IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE DEI BENI CULTURALI

Per tutti gli immobili che sono stati realizzati da oltre 70 anni, è in corso di applicazione la disciplina per la tutela dei beni culturali e ambientali disciplinata dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice dei Beni Culturali").

In tali casi sino alla data di comunicazione dell'esito della procedura è sospeso per l'aggiudicatario il decorso del termine di 180 (centottanta) giorni di efficacia vincolante ed irrevocabile dell'Offerta. Nel caso in cui l'immobile sia stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 55 e 56 del medesimo decreto, l'Offerta verrà integrata con la documentazione necessaria alla presentazione dell'autorizzazione all'alienazione disciplinata dalle norme richiamate (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: indicazione della destinazione d'uso in atto, programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene, indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire, indicazione della destinazione d'uso prevista). La richiesta di autorizzazione sospende i termini tutti del presente Disciplinare di Vendita fino al rilascio del provvedimento autorizzativo, data dalla quale inizieranno nuovamente a decorrere.

Le eventuali prescrizioni contenute espressamente nel provvedimento di autorizzazione rilasciato

dall'Autorità competente, saranno riportate all'interno dell'atto di compravendita del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.

Nel caso in cui l'immobile sia stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 61 del medesimo decreto l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente al mancato esercizio del diritto di prelazione. Pertanto, l'Alienante, successivamente alla stipula dell'atto, provvederà ad inviare specifica denuncia ex art. 59 del Codice dei Beni Culturali al Ministero della Cultura, allo scopo di consentire al M.I.B.A.C., agli enti locali - Regioni, Enti Pubblici Territoriali ecc.) di esercitare il suddetto diritto di prelazione ai sensi degli artt. da 60 a 62 del citato Codice dei Beni Culturali, da concretizzarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Ministero della Cultura della suddetta denuncia. Conseguentemente, in assenza dell'acquisto in via di prelazione, il pagamento ed il trasferimento della proprietà, compresa l'immissione in possesso, avverrà decorso il suddetto termine e verrà fatto constatare con atto pubblico ricognitivo o scrittura privata autenticata da notaio.

6. STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Il contratto di compravendita tra l'Alienante e l'aggiudicatario, nonché l'atto ricognitivo o la scrittura privata di cui al precedente 5.1, verrà stipulato dal Notaio che sarà indicato dall'Alienante, eventualmente su proposta dell'Aggiudicatario, preferibilmente nel Comune in cui è ubicato l'immobile.

La sottoscrizione del contratto di compravendita dovrà avvenire entro il termine essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione, ovvero, in caso di aggiudicazione provvisoria, dalla data di ricezione di comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto al punto 4.2. del presente Disciplinare.

L'Alienante, anche su richiesta dell'aggiudicatario, potrà valutare a suo insindacabile giudizio se procedere alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita. In tal caso, l'aggiudicatario e l'Alienante dovranno sottoscrivere tale contratto preliminare di compravendita entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione, e la stipula del contratto di compravendita dovrà avvenire entro il termine essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 180 (centottanta) giorni dall'aggiudicazione.

Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita o del contratto preliminare entro il suddetto termine di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione, per fatto non imputabile all'aggiudicatario, l'Offerta del medesimo dovrà restare valida fino alla scadenza del termine di 180

(centottanta) giorni di cui al punto 2.4.

Nel caso, invece, di mancata stipula del contratto di compravendita o del contratto preliminare entro il termine essenziale di 90 (novanta) giorni sopra indicato, ovvero in caso di mancata stipula del contratto definitivo di compravendita entro 180 (centottanta) giorni dall'aggiudicazione a seguito della sottoscrizione del contratto preliminare, per fatto o colpa imputabile all'aggiudicatario, compresa la rinuncia o la mancata comparizione, per qualsiasi motivo, nel giorno fissato per la stipula del rogito, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e l'Alienante avrà diritto ad incamerare le cauzioni a titolo di penale, salvo il diritto al maggior danno. In tale caso l'Alienante procederà ad aggiudicare l'Immobile al soggetto eventualmente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva rispetto all'aggiudicatario.

Il nuovo aggiudicatario dovrà, inoltre, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta nuova aggiudicazione stipulare il contratto di compravendita alle condizioni sopra indicate. Il termine indicato è da ritenersi essenziale nell'interesse dell'Alienante. In mancanza di quanto sopra, il nuovo aggiudicatario sarà automaticamente decaduto dall'aggiudicazione dell'immobile e l'Alienante seguirà la stessa procedura di cui sopra anche con i soggetti collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.

All'atto della stipula del contratto di compravendita l'aggiudicatario dovrà corrispondere il residuo prezzo mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dall'Alienante ovvero in deposito fiduciario sul conto corrente del Notaio rogante, ovvero mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'Alienante medesimo previo accordo tra l'aggiudicatario e l'Alienante.

Gli Immobili saranno venduti a corpo e non a misura, come "visti e piaciuti", nello stato di fatto e di diritto esistente, con le relative accessioni, pertinenze, diritti e obblighi derivanti anche dai contratti di locazione eventualmente in essere, oneri, canoni, vincoli, servitù attive e passive esistenti e/o imposti dalle vigenti leggi, ivi compresa l'eventuale mancanza della documentazione e dei requisiti relativi alla conformità degli impianti di cui al Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, avendone espressamente l'Offerente tenuto conto nel determinarsi a presentare l'Offerta e avendo, altresì, tenuto conto che, con la presentazione dell'Offerta, rinuncia alla facoltà di richiedere riduzioni del prezzo o risarcimenti di qualsivoglia danno connesso a quanto sopra.

L'Alienante è esonerato da ogni responsabilità connessa all'esito delle eventuali istanze di concessione in sanatoria e a difformità urbanistiche dell'Immobile in quanto l'Offerente, con la presentazione dell'Offerta, accetta integralmente, in caso di aggiudicazione, l'assunzione di tutti gli eventuali oneri, rischi e costi derivanti da condoni eventualmente già richiesti.

In ogni caso la stipula dell'atto di compravendita è subordinata al rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali, secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.; nel caso in cui la possibilità di cessione delle Unità Immobiliari sia oggetto di provvedimento di autorizzazione all'alienazione da parte della competente struttura del Ministero della Cultura il predetto termine essenziale di 60 giorni decorre dalla data del provvedimento di autorizzazione all'alienazione.

7. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dell'Offerente saranno trattati al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita nonché per tutti gli altri adempimenti connessi alla procedura medesima, in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6, comma 1, lettere b), c) ed f) del GDPR).

Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio sono a cura del Notaio incaricato in sede di compravendita e dell'Alienante ai fini del processo di valutazione interno in materia di identificazione e verifica delle controparti.

8. ONORARI E SPESE

L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere al Notaio che stipulerà l'atto di compravendita al momento della stipula stessa, un importo corrispondente al compenso del medesimo e tutte le spese relative alla compravendita (le spese per bolli, imposte, ecc.) senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Alienante. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere al Notaio un preventivo di massima ai sensi della normativa vigente, ed in particolare, ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012.

9. ALLEGATI

Gli allegati al presente Disciplinare di Vendita costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Disciplinare di Vendita.